

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della III Commissione permanente

GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PAESAGGIO

(Seduta del 5 giugno 2018)

Relatore di maggioranza: FRANCESCO MICUCCI

Relatore di minoranza: SANDRO BISONNI

sulla proposta di legge n. 192

a iniziativa dei Consiglieri Bissoni, Giacinti, Micucci, Giancarli, Rapa

presentata in data 29 marzo 2018

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 12 OTTOBRE 2009, N. 24
“DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI
E BONIFICA DEI SITI INQUINATI”

Testo proposto**Art. 1**
(Finalità)

1. Questa legge, nel rispetto degli strumenti programmatici, definisce le strategie di gestione dei rifiuti escludendo la combustione dei rifiuti e dei suoi sottoprodotti derivati quale strumento di gestione dei rifiuti o di recupero energetico.

Art. 2
(Modifica all'articolo 10 della l.r. 24/2009)

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) è sostituito dal seguente:

“2. Il PdA è redatto, in conformità al Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 5, escludendo qualsiasi forma di combustione del combustibile solido secondario (CSS), dei rifiuti o dei suoi sottoprodotti derivati, ad eccezione della produzione e combustione di metano impiegato nel settore dei trasporti.”.

Art. 3
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Finalità)

Identico

Art. 2
(~~Modifica~~ **Modifiche** all'articolo 10
della l.r. 24/2009)

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) è sostituito dal seguente:

“2. Il PdA è redatto, in conformità al Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 5, escludendo qualsiasi forma di combustione del combustibile solido secondario (CSS), dei rifiuti o dei suoi sottoprodotti derivati, ad eccezione ~~della produzione e combustione di metano impiegato nel settore dei trasporti~~ del metano.”.

1 bis. Alla fine del comma 7 dell'articolo 10 della l.r. 24/2009 sono aggiunte le seguenti parole: “nonché il rispetto delle previsioni di cui al comma 2”.

Art. 3
(Invarianza finanziaria)

Identico